

# Transazione Fiscale Ex art. 182 Ter L.F.

Applicata all'accordo di ristrutturazione  
dei debiti Ex art. 182 bis L.F..  
Differenze con il concordato  
preventivo.

# Istituti Crisi d'Impresa

Come noto, l'impresa in crisi ha attualmente a disposizione i seguenti strumenti:

- il piano di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) della L.F.): l'imprenditore può predisporre un piano idoneo a consentire il risanamento dell'impresa e il riequilibrio della situazione finanziaria;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.): procedura stragiudiziale contenente un accordo tra l'imprenditore in crisi e i creditori rappresentanti almeno il 60% che intervenga a modificare nella quantità e/o nelle scadenze i debiti d'impresa;
- il concordato preventivo (art. 160 e ss L.F.): l'imprenditore in stato di crisi può proporre ai creditori il concordato preventivo attraverso un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti attraverso patti remissori e/o dilatori e la soddisfazione di crediti attraverso qualsiasi forma.

# Art.182 Ter L.F.

## **Transazione fiscale. (1)**

Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. **(2)**

Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. **(3)**

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che procedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. **(4)**

La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. **(5)**

**(1)** Questo articolo è stato inserito dal **D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5** ed in vigore dal 16 luglio 2006.

**(2)** Questo comma è stato prima così sostituito dal **D.L. 29 novembre 2008, n. 185** e successivamente così modificato dal **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**.

**(3)** Questo comma è stato così modificato dal **D.L. 29 novembre 2008, n. 185**.

**(4)** Questo comma è stato prima sostituito dal **D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169** e poi così modificato dal **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**.

**(5)** Questo comma è stato aggiunto dal **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**.

# Evoluzione Normativa della transazione fiscale

- La nuova disciplina sostituisce il precedente istituto della “transazione dei crediti tributari” regolato dall’art. 3, comma 3, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 convertito in L. 8 agosto 2002, n. 178 ed abrogato con decorrenza 16 gennaio 2006.
- Secondo il terzo comma del citato articolo, l’Agenzia delle Entrate, dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva, poteva procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici, il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto all’attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva fosse emersa l’insolvenza del debitore o questi fosse assoggettato a procedure concorsuali.
- Le numerose incertezze e difficoltà sorte fin dall’emanazione della norma ed, in particolare, il timore di revocabilità dell’accordo in caso di successivo fallimento del debitore hanno costituito il principale ostacolo alla diffusione di tale strumento negoziale, che ha trovato concreta applicazione, per quanto è noto, solo nel salvataggio di una società di calcio professionistica quotata in Borsa.

# La transazione fiscale e gli accordi di ristrutturazione

## Aspetti generali

### Fonti:

- Articolo 182 ter Legge Fallimentare.
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18 aprile 2008.
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14 del 10 aprile 2009.

### Trattasi di una procedura transattiva tra:

- Fisco.
- Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
- Contribuente.

### Obiettivi:

- Possibilità di ottenere la riduzione e/o la dilazione del pagamento dei debiti tributari e contributivi, sia privilegiati che chirografari.

# Soggetti

## **Soggetti legittimati alla transazione fiscale:**

Per quanto riguarda i soggetti legittimati alla proposizione della transazione fiscale, essi vanno individuati esclusivamente in coloro i quali si rendono applicabili le disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Per espressa previsione normativa, quindi, «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici».

Pertanto, possono aderire alla transazione fiscale unicamente gli imprenditori (non piccoli) – a patto che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge fallimentare e che si trovino in uno stato di crisi ma non necessariamente in uno stato di insolvenza.

Un'ulteriore e specifica precisazione va fatta in merito all'esatta individuazione e qualificazione del soggetto deputato alla presentazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, soprattutto in riferimento all'estensibilità o meno di tale istituto, a quei soggetti, imprenditori, che avendo i requisiti quantitativi previsti dal comma 2 dell'art. 1 della legge fallimentare non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Qui rientra di nuovo in gioco la natura giuridica dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti poiché, se venisse sposata la tesi concordataria, avremmo che potranno accedere all'accordo esclusivamente gli imprenditori non piccoli soggetti al fallimento o al concordato preventivo, mentre se venisse data rilevanza all'autonomia della procedura, avremmo che potranno accedere alla procedura l'imprenditore tout court e quindi anche il piccolo imprenditore, l'artigiano, nonché l'imprenditore agricolo.

Allo stato attuale è difficile avallare univocamente una tesi (concordataria) piuttosto che un'altra (autonomia dell'accordo o tesi contrattuale).

# Tributi -1-

In particolare possono essere oggetto di transazione fiscale:

- i debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali: Entrate per Irpeg, Ires, Irpef, Irap, Iva, imposte di registro, ipotecarie e catastali, bollo, successioni e donazioni, sugli intrattenimenti; Territorio per imposte demaniali; Dogane per dazi di importazione e di esportazione, imposte di fabbricazione e di consumo;
- i debiti contributivi amministrati dagli enti gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie (tipicamente Inps e Inail).
- Non possono invece essere oggetto di t.f. i debiti per tributi propri degli enti locali (Imu, Tares, imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni).

Per quanto riguarda l'Iva e, per effetto della modifica introdotta dalla manovra correttiva, anche per le ritenute operate e non versate, non può essere richiesta una riduzione del debito rappresentato dal tributo, ma soltanto una dilazione di pagamento (fermo restando che sanzioni e interessi possono essere oggetto di falcidia).

# Proposta-1-

- La proposta di transazione fiscale, presentata dal debitore nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito, deve contenere anche la documentazione prevista obbligatoriamente per il concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F. Alla proposta di transazione il debitore deve allegare anche una dichiarazione sostitutiva, con la quale attesta che la documentazione predetta rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio;
- la transazione fiscale, conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-bis L.F., è revocata di diritto se il debitore non esegue il pagamento integrale delle somme dovute agli uffici fiscali e agli enti previdenziali entro 90 giorni dalle scadenze previste;
- è stata infine introdotta una specifica fattispecie di reato tributario, integrata dall'infedele rappresentazione della situazione patrimoniale dell'impresa debitrice, in occasione della presentazione della proposta di transazione fiscale.

# Proposta-2-

La proposta deve essere effettuata nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione, come visto, con adempimenti analoghi a quelli previsti per la proposta nell'ambito del concordato preventivo; in particolare:

- la proposta di transazione deve essere depositata presso l'Ufficio competente dell'ultimo domicilio fiscale del debitore (l'ufficio fiscale tenuto alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità) e presso il competente agente della riscossione (tenuto a trasmettere al debitore la certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso);
- nel caso di proposta di dilazione, l'Amministrazione Finanziaria potrà richiedere la prestazione di un'idonea garanzia quale condizione per aderire agli accordi;
- nei trenta giorni successivi l'assenso alla proposta di transazione è espresso, in relazione ai tributi non iscritti a ruolo ovvero non ancora consegnati all'agente della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del Direttore dell'Ufficio, su conforme parere della competente Direzione regionale;
- per i tributi iscritti a ruolo e già consegnati all'agente della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'assenso è espresso con atto dell'agente della riscossione su indicazione del Direttore dell'Ufficio, previo parere conforme della Direzione generale;
- l'assenso alla proposta equivale alla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

# Proposta -3-

- La proposta transattiva riguarda tutti i crediti tributari, sia quelli ancora non iscritti a ruolo, che quelli già iscritti.
- Per quanto concerne gli accessori al tributo (sanzioni, indennità di mora ed interessi) la circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 18 aprile 2008 ha fatto propria la tesi che li riconduce nell'ambito di applicazione della transazione.
- Infine circa l'ammissibilità dei crediti tributari privilegiati a formare oggetto di una dilazione di pagamento e/o remissione, la peculiarità della Transazione fiscale è che, inserendosi nel Concordato preventivo e negli Accordi, essa deve prevedere un eguale trattamento del creditore Fisco rispetto agli altri creditori di rango uguale coinvolti nelle procedure, come vedremo di seguito.

# Proposta -4-

Mentre nell'ambito del concordato preventivo, il piano che viene presentato a tutti i creditori (compreso l'erario per mezzo della transazione stessa) vede la luce con il ricorso in Tribunale per l'ammissione alla procedura, l'accordo di ristrutturazione è frutto di continue trattative con i creditori potenzialmente aderenti, tra i quali, appunto, l'Agenzia delle Entrate. In tal modo se nel concordato preventivo nessun problema si pone alla presentazione di tutta la documentazione all'atto del ricorso in tribunale, perché è in tale momento che tutto deve essere pronto in sede di accordo (ad eccezione che si chiedi la dilazione di cui all'art. 161 comma 5 L.F. come introdotta dal D.L. 83/2012).

In sede di accordo di ristrutturazione è possibile che al momento della presentazione dell'istanza di transazione non si abbia ancora contezza della possibilità concreta di addivenire a un accordo con la maggioranza richiesta (soggetti che rappresentino almeno il 60% dell'esposizione debitoria complessiva) dall'articolo 182-bis. È quindi difficile poter predisporre tutta la documentazione da allegare all'istanza di transazione dal momento che la stessa, quanto meno per quanto riguarda la relazione del professionista, non può essere stilata in assenza della individuazione precisa dei creditori aderenti e di quelli estranei. Peraltro è la stessa norma che prevede la possibilità di presentare l'istanza di transazione «nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione» (comma 6 articolo 182-ter L.F.).

# Proposta par condicio

- Nel Concordato preventivo, ma anche negli Accordi che possono essere conclusi in deroga al principio della par condicio creditorum, all'Amministrazione finanziaria non può essere riservato un pagamento in pèius, ma occorre mantenere la parità di trattamento rispetto agli altri creditori, in quanto l'art. 182 ter dispone che per i crediti tributari assistiti da privilegio le condizioni di ristrutturazione (percentuale, scadenze e garanzie) non possono essere inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno un privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali. Mentre se il credito tributario ha natura chirografaria il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

# Automatic Stay -1-

## Blocco Azioni Esecutive

- Allo scopo di garantire all'impresa in crisi di poter utilizzare lo strumento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti evitando interruzioni dovute ad azioni di disturbo da parte dei creditori sociali, la nuova norma introdotta dalla manovra 2010 ha esteso il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, già previsto nella disciplina previgente il D.L. n.78, anche alla fase antecedente alla formalizzazione dell'accordo vero e proprio.
- Come noto, il blocco temporaneo (per 60 giorni) delle azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 bis della L.F., opera automaticamente una volta che l'accordo è stato omologato, anche se la sua efficacia retroagisce al momento del deposito al registro delle imprese.
- Per effetto della modifica legislativa, l'automatic stay può invece operare anche prima dell'accordo con i creditori, previa apposita istanza da parte del debitore.

# Automatic stay- 2- modalità - termini

- L'impresa che intenda beneficiare della sospensione deve depositare presso il Tribunale competente:
  - la documentazione necessaria per la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
  - la proposta di accordo;
  - un'autocertificazione dell'imprenditore attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;
  - una dichiarazione di un professionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che abbiano negato la propria disponibilità a trattare.
- 
- L'istanza di sospensione deve essere pubblicata nel registro delle imprese. Dal giorno della pubblicazione essa produce l'effetto del blocco delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione non concordati.
  - La sospensione è disposta dal Tribunale all'esito di un'udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori. Il relativo decreto deve essere pubblicato al registro delle imprese ed è reclamabile dinanzi alla Corte di Appello.
  - Dal momento della presentazione dell'accordo definitivo decorrono, inoltre, gli ulteriori 60 giorni di sospensione già previsti dalla precedente disciplina e trovano applicazione le disposizioni circa l'iter (ordinario) dell'art. 182 bis L.F. relative alla procedura per ottenere l'omologa.

# Termine esecuzione

- L'ultimo comma dell'art. 182- ter impone l'obbligo, per il debitore, di dare integrale esecuzione al pagamento dei debiti fiscali entro novanta giorni dalle scadenze previste.
- In caso di mancato adempimento entro il suddetto termine gli effetti della transazione fiscale decadono, venendo revocati di diritto. Si tratta con tutta evidenza, di una norma tesa a contrastare eventuali abusi da parte del debitore, consistenti nell'ottenere una sensibile riduzione (e/o dilazione) della pretesa impositiva senza poi adempiere compiutamente agli obblighi assunti.

# Uffici-Valutazione opportunità

In entrambe le ipotesi (concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione dei debiti) gli Uffici, come suggerito da più di una circolare dell'Agenzia delle Entrate, devono tener conto, in sede di valutazione dell'accordo, non solo dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e della tutela degli interessi erariali ma anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, ad esempio la tutela dell'occupazione, le probabilità di successo del piano, la continuità dell'attività produttiva, i costi di attivazione degli ammortizzatori sociali, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale (tipologia dell'attività svolta, diverse componenti positive di bilancio, consistenza immobiliare e presenza di eventuali garanzie). Tanto, evidentemente, in conformità delle finalità perseguite dall'istituto della Transazione Fiscale.

# Transazione e concordato giurisprudenza Corte Cassazione

Due sentenze (n. 22931 e 22932, entrambe depositate il 4 novembre 2011), della Corte di Cassazione hanno confermato l'orientamento dottrinale della non obbligatorietà della transazione nel concordato, statuendone la facoltatività.

Il contribuente potrebbe, quindi, presentare una domanda di ammissione al concordato che preveda il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi senza la necessità di attivare il complesso procedimento disciplinato dall'art. 182-ter L. Fall., purché la falcidia sia conforme alla generale disciplina del pagamento parziale dei crediti privilegiati prevista dall'art. 160, secondo comma, L. Fall.

# Transazione convenienza pratica

L'esclusione dell'IVA e delle ritenute rischiano di sterilizzare sul nascere qualsiasi appetibilità dell'istituto transattivo. Si pensi alla circostanza che, soprattutto in un periodo di congiuntura negativa come quello attuale, è evidente che i principali debiti di natura tributaria che presenta l'azienda in crisi non possono che essere relativi a ritenute e Iva, e non certo a imposte dirette in assenza pressoché costante di imponibile.

# Transazione problematica IVA

L'impossibilità di addivenire ad una transazione nel caso dell'IVA pone in una difficile posizione gli altri creditori muniti di privilegio di rango superiore rispetto all'Iva; questi dovrebbero accettare l'accordo caratterizzato dalla falciatura del loro credito in presenza di un pagamento integrale dell'Iva. Con la conseguenza che, l'eventuale default del tavolo delle trattative potrebbe avere effetti deleteri per tutti nell'eventualità di fallimento del debitore; finanche per la stessa amministrazione finanziaria presumibilmente trascinata in una procedura concorsuale, dove il proprio credito (anche quello Iva) rischierebbe di subire un trattamento ben peggiore di quello previsto dall'ormai naufragato accordo di ristrutturazione.

# Transazione

## problematica posizioni contributive

A differenza della transazione fiscale, quella contributiva prevede dei limiti inferiori al di sotto dei quali gli enti destinatari non possono, in alcun modo, accettare la proposta del debitore. In particolare la proposta di pagamento per i crediti privilegiati di cui al n. 1 dell'art. 2778 cod. civ. e per i crediti per premi non può essere inferiore al cento per cento; la proposta di pagamento per i crediti privilegiati di cui al n. 8 del predetto art. 2778 cod. civ. non può essere inferiore al quaranta per cento.

La proposta per i crediti di natura chirografaria, rappresentata per i crediti dell'Istituto dal restante cinquanta per cento degli accessori, non può essere inferiore al trenta per cento. Per tutti i crediti, ovviamente, è ammesso il pagamento dilazionato non superiore a sessanta rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della domanda di dilazione, corredata di apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell'importo definito nell'atto di transazione. Inoltre, ulteriore limitazione non trascurabile, per l'accettazione della dilazione il contribuente deve essere in regola con il pagamento dei contributi correnti dalla data della proposta di transazione.

# Testo Proposta

**Spett.le : Equitalia S.p.A.; INPS; INAIL; Agenzia delle Entrate.**

## **PROPOSTA EX ART, 182 TER L.F.**

La ....., rappresentata e difesa dall'avv.....

### **Premesso:**

- che è intenzione della ricorrente presentare la domanda di cui all'art. 182 bis L.F. al fine di proporre un piano di ristrutturazione aziendale di cui sia parte la presente istanza di transazione fiscale;
- che ai sensi dell'art. 182 ter (comma 6) l.f., il debitore può effettuare la proposta di transazione fiscale anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis l.f.;
- che la presente proposta costituisce il massimo impegno che la società può sostenere in relazione ai requisiti dimensionali ed alla tipologia dell'attività svolta;
- che l'accoglimento della stessa consentirebbe il massimo recupero possibile agli enti creditori suindicati, recupero sicuramente superiore a quello realizzabile con la vendita coattiva dei beni aziendali;
- che i soci illimitatamente responsabili sono privi di beni;
- che l'accoglimento della proposta agevolerebbe la prosecuzione dell'attività da parte dell'impresa affittuaria dell'azienda, salvaguardando i rapporti di lavoro in essere, conseguentemente alcun danno erariale potrà verificarsi, ma viceversa un'utilità rilevante sia sotto il profilo prettamente economico, sia sotto quello sociale;
- che l'ammontare del debito erariale in essere é di euro.....così definito:  
.....

Si formula la proposta in calce alla presente riportata nel piano di ristrutturazione proposto a tutti i creditori.

- Che detta proposta, per quanto riguarda i crediti fiscali e contributivi é così formulata:

- **Pagamento al 100% del debito verso l'erario per l'imposta sul valore aggiunto euro .....**=
- **Pagamento al 100% del credito privilegiato INPS (art.2778 n. 1) euro .....**=
- **Pagamento al 40% del credito privilegiato INPS (art.2778 n. 8)**
- **Pagamento al % degli altri debiti privilegiati verso l'erario euro .....**=
- **Pagamento al 30% del residuo credito INPS Chirografario euro.....**

Contestualmente alla presente proposta e nelle more della comunicazione dell'Ufficio nei termini di cui all'art. 182 ter (comma 2) l.f., si formula istanza di sospensione della procedura esecutiva intrapresa richiedendosi, ai fini della positiva definizione della vicenda la esplicita preventiva assicurazione della cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli nella misura in cui non siano necessarie a garantire l'accordo raggiunto;

Ove non accolta la presente proposta dovrà ritenersi caducata e priva di qualsivoglia efficacia ad ogni effetto di legge.

Restando a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione, ove ritenuto necessario si chiede l'audizione dell'istante eventualmente assistita dai professionisti di riferimento indicandosi, con riguardo al profilo commercialistico il dott.....

...li.....

Signor .....

Avv. ....